

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA E L'ENTE ASST DELLA VALLE OLONA PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AL PIANO REGIONALE DI ATTIVITA' PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA) AI SENSI DELLA DGR N.XI/7357/2022.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

e

il soggetto erogatore Ente ASST DELLA VALLE OLONA con sede legale nel Comune di BUSTO ARSIZIO (VA) in Via Arnaldo Da Brescia n. 1, CF 03510190121 / P.IVA 03510190121, nella persona di Dott. Eugenio Porfido, nato a BERGAMO (BG) il 03/03/1956 C.F. PRFGNE56C03A794Z, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

**Premesso che:**

- con DGR n. XI/7357/2022 recante "Piano Regionale Biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) ai sensi dell'intesa del 21 Giugno 2022 (Rep. Atti N. 122 /CSR)" si è preso atto dell'approvazione da parte del Ministero della Salute del piano biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione presentato da Regione Lombardia e del conseguente avvio della fase attuativa;

- con Decreto della D.G. Welfare n. 9412 del 23.06.2023 sono state assegnate ad ATS Insubria le risorse, suddivise per annualità, per l'attuazione del piano biennale di cui alla D.G.R. XI/7357 per un totale complessivo di € 610.934,00 e declinate le modalità del finanziamento;
- con nota prot. G1.2023.0025119 del 05.07.2023, in atti ATS Insubria prot. 0074570 del 05.07.2023, la D.G. Welfare di Regione Lombardia ha comunicato il nulla osta all'avvio delle attività finalizzate alla realizzazione di Progetti DNA;
- ATS Insubria, in ottemperanza alla DGR n. XI/7357/2022 ha predisposto con Deliberazione n. 460 del 25.07.2022, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad Erogatori pubblici e privati, per la presentazione di progetti relativi al piano biennale di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) ai sensi delle DD.G.R. n. XI/7357/2022 e n. XI/7590/2022;
- con deliberazione n. 612 del 28.09.2023 ATS Insubria ha preso atto delle risultanze del verbale predisposto dalla Commissione di cui alla deliberazione ATS n. 460 del 25.07.2023 con le quali si individuano gli Enti che hanno presentato i Progetti per le attività in parola, e provveduto ad assegnare i relativi finanziamenti di cui al predetto decreto n. 9412 del 23.06.2023;
- con nota prot. ATS Insubria n. PROGIRI 0112549 del 18.10.2023 la S.C. Programmazione Integrata e Rapporti Interdipartimentali ha dato mandato alla S.C. Rapporti giuridici ed Economici con gli Erogatori Sanitari e Sociosanitari per la sottoscrizione del presente contratto;
- si rende necessario predisporre un accordo contrattuale tra ATS Insubria

e l'Ente ASST della Valle Olona per la regolamentazione dei rapporti giuridico economici volti all'attuazione del "Progetto DNA: attivazione di un'Equipe multidisciplinare in ambulatorio dedicato", nell'ambito delle attività a favore dei soggetti che presentano disturbi della nutrizione e dall'alimentazione (DNA) ai sensi della DGR n. XI/7357/2022;

**Tutto ciò premesso**

fatte salve le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

**si conviene e si stipula**

**Articolo 1- Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo contrattuale definisce e disciplina, dal punto di vista giuridico ed economico, le modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal Piano Biennale Locale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Le specifiche attività previste sono declinate nel "Progetto DNA: attivazione di un'Equipe multidisciplinare in ambulatorio dedicato" redatto dalla ASST Valle Olona del 08/09/2023 – prot. ATS n. 96920 del 11/09/2023.

**Articolo 2 – Obblighi dell'Ente**

1.L'Ente nell'ambito della realizzazione del Piano Biennale di attività per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, si impegna ad effettuare le azioni descritte nel Progetto presentato ad ATS sulla base della Deliberazione n. 460 del 25.07.2023 e successivamente approvato dalla Commissione valutatrice all'uopo costituita, di cui alla Deliberazione n. 612 del

22/06/2023.

**2.** L'Ente dovrà rendicontare le attività svolte mediate periodiche relazioni di avanzamento progettuale che dettagliano i costi sostenuti per:

- Personale (contratti per le figure professionali componenti l'equipe multidisciplinare);
- Beni (dotazione informatica e telefonica e materiale cancelleria);
- Servizi (formazione ed eventi e realizzazione servizi web);

secondo il seguente cronoprogramma:

- rendicontazione al 31/12/2023 da far pervenire entro il 15/01/2024;
- rendicontazione al 31/03/2024 da far pervenire entro il 15/04/2024;
- rendicontazione al 30/06/2024 da far pervenire entro il 15/07/2024;
- rendicontazione al 24/09/2024 da far pervenire entro il 01/10/2024.

### **Articolo 3 – Verifiche e Controlli**

ATS Insubria si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche inerenti l'adeguatezza delle prestazioni fornite, il compiuto svolgimento dei servizi, il corretto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi convenzionali, in collaborazione e contraddittorio con un responsabile dell'altro contraente.

### **Articolo 4 – Finanziamento e modalità di fatturazione**

Il finanziamento è suddiviso su due annualità:

- Prima annualità € 107.128,49 (corrispondenti al 60% del finanziamento complessivo)
- Seconda annualità € 71.418,98 (corrispondenti al 40 % del finanziamento complessivo)

Le parti concordano che il finanziamento, così come definito dalle disposizioni

regionali verrà erogato a seguito di sottoscrizione del presente accordo

contrattuale come indicato di seguito:

- la prima annualità all'atto di sottoscrizione;

- la seconda annualità a seguito della relazione delle attività svolte e della

rendicontazione attestante l'impiego di almeno l'80% della prima quota

erogata con il presente atto, secondo le tempistiche e le modalità che

verranno indicati dalla competente Struttura della Direzione Generale

Welfare.

#### **Articolo 4 – Durata**

Le presenti disposizioni dell'accordo contrattuale hanno validità fino al

24/09/2024, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 10.

#### **Articolo 5 – Condizioni di modifica e di risoluzione**

**1.**Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del

presente accordo contrattuale dovrà essere preventivamente concordata ed

approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo

**2.** ATS Insubria potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora, previa

contestazione scritta, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'altro

contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 2;

**3.** Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché

le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca

dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica

e contestuale risoluzione dell'accordo contrattuale, fermo restando la

necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la

sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina

l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

## **Articolo 6- Responsabilità per danni e copertura assicurativa**

L'Ente solleva ATS Insubria da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione;

## **Articolo 7 - Trattamento dati personali**

**1.**Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

**2.**L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

**3.**Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

**4. Il soggetto erogatore inoltre:**

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa

agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

#### **Articolo 8 – Controversie**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

#### **Articolo 9 - imposta di bollo**

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore

#### **Art. 10 Norma di rinvio e adeguamento**

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle regole di negoziazione approvate dalla Giunta Regionale.

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità

del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore  
successivamente alla stipula.

=.=.=.=

Previa lettura il presente accordo contrattuale, approvato dalle parti  
contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese,

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=

Per l'Ente

Il Legale Rappresentante

Dott. Eugenio Porfido

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642  
del 1972, di euro 48, pari a n. 3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo  
virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.